



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.10175(1)

Roma, 27 settembre 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni.

- Adozione del modulo di autorizzazione all'esportazione.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	SEDE
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	GARDONE VAL TROMPIA (BS)

In data 14 marzo 2012, è stato emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 258, che attua la disciplina di cui in oggetto. L'adozione del Regolamento UE 258/2012 ha come proprio scopo quello di attuare e rendere vincolanti, in modo omogeneo per gli stati membri, i precetti dell'art. 10 del Protocollo delle Nazioni Unite riguardo alle esportazioni, le importazioni e i transiti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, al di fuori del territorio doganale comunitario (Paesi terzi).

Il Regolamento, in virtù dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e salvo, quando necessario, l'adozione di misure di attuazione ai sensi dell'art. 4 del Trattato dell'Unione Europea, è direttamente applicabile in tutto il territorio comunitario a far data dal 30 settembre 2013, per le esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti e munizioni, con esclusione dei casi di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo.

Al riguardo, con riserva di fornire, in tempi strettissimi, indicazioni che illustrino le principali innovazioni introdotte dalla norma comunitaria in esame, si rappresenta alle SS.LL. che, secondo quanto disposto dall'art. 4, punto 1 del Regolamento, a far data dal 30 settembre 2013, le autorizzazioni all'esportazione dovranno essere conformi al modulo figurante in Allegato II al Regolamento medesimo.

Si fornisce, pertanto, in allegato - anche d'intesa con l'Agenzia delle Dogane ed ai fini del corretto espletamento delle operazioni doganali di esportazione - il modulo per il rilascio della licenza di esportazione armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, corredato delle istruzioni per la relativa compilazione, che dovrà essere utilizzato, a partire dal 30 settembre p.v., quale documento unico ed in via esclusiva, sia per la presentazione delle istanze (previa compilazione delle parti di competenza da parte degli interessati) sia per il rilascio, da parte delle SS.LL., dell'autorizzazione all'esportazione.

Il modulo sarà anche disponibile, in versione compilabile elettronicamente, sul sito della Polizia di Stato, reperibile nella pagina *Per il cittadino - Armi*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Inoltre, per ciò che concerne la possibilità di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per le istanze presentate in via telematica, si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972, recante "Disciplina dell'imposta di bollo".

Si precisa, da ultimo, anche al fine di dover delineare una disciplina amministrativa transitoria, che, per le esportazioni dei suindicati materiali, autorizzate con provvedimenti rilasciati sino al 29 settembre 2013 compreso, continuerà a trovare applicazione, per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data del relativo rilascio, la disciplina - anche doganale - previgente. Decorso tale termine, con riferimento agli eventuali, rimanenti quantitativi di materiali già autorizzati e non ancora esportati, gli interessati dovranno utilizzare il nuovo modulo, secondo le modalità sopra richiamate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

Marco Valentini

UNIONE EUROPEA		ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012]			
Tipo di autorizzazione Singola <input type="checkbox"/> Multipla <input type="checkbox"/> Globale <input type="checkbox"/>					
AUTORIZZAZIONE	1	1. Esportatore (se del caso, numero EORI) N.	2. Numero identificativo dell'autorizzazione ⁽¹⁾ :	3. Data di scadenza	
			4. Dettagli sul punto di contatto		
		5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI)	6. Autorità di rilascio		
		7. Agente(i)/rappresentante(i) (se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI) N.	8. Paese(i) d'esportazione	codice (2)	
			9. Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione	codice (2)	
		10. Destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)	11. Paesi terzi di transito (se del caso)	codice (2)	
			12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale	codice (2)	
		13. Descrizione degli articoli	14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)		
		13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
		17. Uso finale(i) (se del caso)	18. Data del contratto (se del caso)	19. Procedura doganale di esportazione	
		20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)			
		I dati concernenti la marcatura dovranno comprendere anche il Codice attribuito dal Banco Nazionale di Prova al termine della procedura di riconoscimento della qualità di arma comune da sparo ovvero il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi.			
		Da completare a cura dell'autorità di rilascio: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Firma Visto </div> Autorità di rilascio: Luogo e data			

(1) Da completare a cura dell'autorità di rilascio.

(2) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

UNIONE EUROPEA

1 bis (1)	1. Esportatore	2. Numero identificativo	9. Paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione	
		5. Destinatario		
AUTORIZZAZIONE	13. 1. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 2. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 3. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 4. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 5. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 6. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 7. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	

Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.

(1) Per ogni destinatario si compila un modulo separato.

21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		23. In lettere per la quantità/il valore detratti	24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione	25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione
22. In cifre				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				

Istruzioni per la compilazione del modulo 1 per l'autorizzazione all'esportazione

a) Parti da compilare a cura dell'esportatore

L'esportatore deve barrare la casella corrispondente al "tipo di autorizzazione" richiesta, ovvero *singola*, *multipla* o *globale*.

1 – Esportatore

Riportare il nome, il cognome ed il relativo il codice fiscale (codice E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification), ovvero la denominazione della ditta esportatrice, della sede, della ragione sociale e del numero di partita IVA (Codice E.O.R.I.).

5 – Destinatario

Indicare il nome e il cognome e, se del caso, il codice E.O.R.I., nonché ogni altra informazione utile per la sua individuazione, ovvero la denominazione della ditta importatrice, la sede, la ragione sociale e ogni altro utile elemento identificativo della ditta importatrice previsto nello Stato di destinazione, nonché, se del caso, il codice E.O.R.I..

7 – Agente(i)/Rappresentante(i)

Indicare il nome, il cognome ed il relativo codice fiscale (codice E.O.R.I.) di colui che presenta istanza per l'autorizzazione all'esportazione in nome e per conto dell'Esportatore (di cui al punto 1) per la quale opera in forza di licenza di pubblica sicurezza.

8 – Paese(i) d'esportazione

Riportare l'indicazione "Italia", considerato che tale campo deve riferirsi allo Stato membro che concede l'autorizzazione all'esportazione ed in cui l'esportatore è stabilito. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.¹

9 – Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione

Indicare lo Stato o gli Stati destinatari delle armi ed il numero (di protocollo o altro) presente nel certificato o autorizzazione all'importazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato(i) destinatario medesimo. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

10 - Destinatario(i) finale(i)

Se conosciuto al momento della spedizione, indicare il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del destinatario finale delle armi, ovvero la denominazione della ditta, della sede, della ragione sociale e di ogni altro utile elemento identificativo previsto nello Stato(i) di destinazione, nonché (se del caso), il numero E.O.R.I..

¹ Tali codici sono riportati nella circolare n. 45/D del 2006, relativa alle "Istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali", consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane al link "Normativa".

11 – Paesi terzi di transito

Indicare gli eventuali Paesi di transito delle merci. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici “ISO 3166” usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

12 – Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale

Indicare lo Stato(i) membro(i) nel quale saranno espletate le procedure doganali per l’esportazione, sia nel caso in cui esso coincida con lo Stato che rilascia l’autorizzazione all’esportazione (indicato al punto 8), sia che non coincida, poiché le merci si trovano in uno o più Stati membri diversi da quest’ultimo (cfr. art. 4, c. 3, Regolamento UE 258/2012). Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici “ISO 3166” usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

13 – Descrizione degli articoli

Riportare i dettagli che consentono l’identificazione delle armi da fuoco (tipo, marchio e modello, calibro, eventuale numero di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) loro parti, e componenti essenziali e munizioni. Ove tale campo non consenta la completa descrizione degli articoli (ad. es. in presenza di diversi tipi o modelli di armi oggetto dell’esportazione) dovrà essere utilizzato uno o più *moduli 1-bis*.

13 bis – Marcatura

Indicare, al più tardi entro la spedizione, i dati identificativi concernenti la marcatura di ogni articolo destinato all’esportazione. Nel caso si tratti di un numero di armi o, comunque, di articoli che non consentono il diretto inserimento in tale campo 13 bis, l’interessato dovrà fornire un allegato al modulo di esportazione, riportando, nel campo medesimo, il richiamo “vedasi allegato”.

14 – Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata

Riportare, se del caso, il codice delle merci, secondo quanto indicato all’Allegato I (*Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni*) al Regolamento UE 258/2012.

15 – Valuta e Valore

Indicare il valore in complessivo in Euro delle merci destinate all’esportazione.

16 - Quantità

Indicare la quantità numerica delle merci destinate all’esportazione.

17 – Uso finale

Inserire ogni utile informazione sull’uso finale delle merci, se conosciuta.

18 – Data del contratto

Inserire la data di rilascio della licenza di polizia per l’esportazione dei materiali.

19 – Procedura doganale di esportazione

Inserire il codice EX (che individua l’operazione di esportazione).

20 – Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale

b) Parti da compilare a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza

2 – Numero identificativo dell'autorizzazione

Indicare la sigla della provincia ove ha sede l'Autorità di P.S: che rilascia la licenza, nonché la lettera P se trattasi di Prefettura-U.T.G. o la lettera Q se trattasi di Questura (Es. RM/Q); riportare, inoltre, la data di rilascio della licenza di esportazione (che dovrà coincidere con la data riportata nella parte relativa al "gruppo firma", in calce al modulo) ed il relativo numero di protocollo.

3 – Data di scadenza

Indicare la data di scadenza della licenza di esportazione medesima.

4 – Dettagli sul punto di contatto

Riportare la denominazione dell'Ufficio che, in seno all'Autorità di P.S. competente, è competente alla ricezione delle istanze di esportazione armi e/o munizioni ed alla trattazione dei connessi procedimenti amministrativi, anche indicando il relativo indirizzo mail di posta elettronica ed almeno un recapito telefonico.

6 – Autorità di rilascio

Riportare "Prefetto di (provincia)" o "Questore di (provincia)".

c) Parti di competenza degli uffici doganali

21 – Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)

22 – In cifre

23 – In lettere per la quantità/il valore detratti

24 – Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione

25 – Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.10175(1)

Roma, 22 ottobre 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni.
- Istituzione dell'Autorità Nazionale per il Controllo delle Esportazioni delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni ad uso civile (A.N.C.E.).

All. 3

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	SEDE
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Si fa seguito alla circolare p.n., datata 27 settembre 2013, con la quale, nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla diretta applicazione, dal 30 settembre 2013, del Regolamento UE n. 258 del 2012, in oggetto evidenziato, è stata disposta l'adozione del modulo per l'autorizzazione all'esportazione dei suindicati materiali introdotto dal Regolamento medesimo.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle più rilevanti innovazioni apportate dalla norma comunitaria in esame.

In relazione agli obblighi imposti dal Regolamento, l'art. 10 al paragrafo 1, ribadisce che gli stati membri rilasceranno un'autorizzazione all'esportazione di armi solo dopo aver vagliato una molteplicità di elementi, tra cui il rispetto di tutti i trattati internazionali sottoscritti in materia, nonché l'osservanza dei singoli trattati sottoscritti da ciascuno stato membro.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi sanciti dal Regolamento, è istituita l'Autorità Nazionale per il Controllo delle Esportazioni (A.N.C.E.) delle armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti essenziali e munizioni, che si occupa dei rapporti con i paesi comunitari, gli stati esteri, le istituzioni comunitarie e le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Nell'ambito di tali obblighi, l'A.N.C.E. effettuerà attività di analisi e di coordinamento con le autorità territoriali competenti all'emissione dei provvedimenti finali di autorizzazione, per tutto ciò che concerne l'acquisizione degli elementi di informazione sui destinatari, la consultazione attiva e passiva degli altri stati membri, il ricevimento delle obiezioni al transito da parte di stati esteri, la valutazione circa il superamento di un eventuale diniego esistente nei confronti di un dato destinatario straniero.

L'Autorità nazionale competente per l'attuazione del Regolamento è individuata nell'Ufficio per l'Amministrazione Generale di questo Dipartimento - ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Si evidenzia, preliminarmente, che il Regolamento UE in esame ha apportato significative modifiche in tema di durata della licenza di esportazione.

Infatti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 5 l'autorizzazione all'esportazione avrà durata triennale o biennale a seconda se rilasciata, rispettivamente, ai sensi dell'art. 31 o 28 T.U.L.P.S, salvo il caso in cui la connessa licenza di importazione, rilasciata dall'Autorità del Paese terzo di destinazione, abbia durata inferiore, nel qual caso la licenza di esportazione avrà pari durata.

E' evidente che la norma comunitaria ha in tal modo innovato e integrato profondamente l'ordinamento interno, determinando il superamento del comma 3, dell'art. 16 della L. n. 110 del 1975.

Restano fermi, invece, gli obblighi in tema di avviso di trasporto, previsti dagli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S. e dall'art. 50 del relativo Regolamento di esecuzione.

Si richiama l'attenzione sui nuovi termini procedurali – cui le SS.LL. vorranno attenersi - per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi volti all'esportazione delle armi, di competenza di questo Ministero.

L'art. 7, paragrafo 4, infatti indica un termine massimo di durata del procedimento amministrativo, pari a 60 giorni lavorativi (da intendersi con l'esclusione dei soli giorni festivi, come da calendario nazionale) estensibile a 90 giorni lavorativi per eccezionali e motivate circostanze, che decorrono dalla data in cui l'autorità competente all'emissione del provvedimento finale abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie.

Si precisa che il termine decorrerà dal momento in cui l'istante abbia presentato all'ufficio di p.s. competente le informazioni previste dal Regolamento, in particolare quelle previste dall'art. 8, paragrafo 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera h), nonché, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del Regolamento medesimo, *“la documentazione comprovante che il Paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il Paese terzo di transito non ha obiezioni al transito”*.

A tal proposito, prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le SS. LL., ai sensi dell'art. 7, sono tenute a verificare che:

1. il paese destinatario abbia autorizzato l'importazione;
2. gli eventuali paesi di transito abbiano notificato per iscritto la mancanza di obiezioni al transito stesso.

Tuttavia, qualora, entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della notifica presentata dall'esportatore, non siano pervenute obiezioni al transito, potrà desumersi la mancanza di opposizione. A tale riguardo si precisa che il termine del procedimento (60 e 90 giorni) decorrerà trascorsi i venti giorni dall'avvenuta notifica della richiesta di non obiezione al transito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Peraltro, l'art. 7, paragrafo 1, lettera b), contempla alcune eccezioni all'obbligo di notifica della non obiezione al transito, prevedendo che tale attestazione non sia dovuta:

- nel caso di trasporto per via aerea o marittima, e attraverso porti o aeroporti di Paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (cioè lo scarico delle merci dal mezzo di trasporto con cui sono uscite dal territorio comunitario ed il successivo carico sullo stesso o su altro mezzo, ai fini del completamento del viaggio verso il paese d'importazione);
- nell'ipotesi in cui l'esportazione avvenga in via temporanea per l'esercizio della caccia, dello sport, per la valutazione, per la riparazione e per l'esposizione senza vendita, a condizione che tali motivazioni siano verificabili e legittime.

Ciò premesso, l'istanza per l'esportazione definitiva dei materiali in questione, anche in relazione agli obblighi di verifica anzidetti, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

1. Istanza sottoscritta dall'interessato (*All. 1*);
2. modulo di "autorizzazione all'esportazione" introdotto dal Regolamento UE 258/2012, compilato nella parte di interesse (come illustrato nella circolare del 27 settembre 2013, prima richiamata);
3. titolo autorizzatorio all'importazione rilasciato dal Paese terzo destinatario;
4. documentazione comprovante la non obiezione al transito dei Paesi terzi interessati, ovvero, in alternativa, la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta scritta di non obiezione al transito ai paesi terzi.

Inoltre, non più tardi al momento della spedizione, l'interessato dovrà fornire:

5. la documentazione contenente le informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale in ordine alle modalità di trasporto dei materiali per l'uscita dal territorio dello Stato (*All. 2*); si precisa che tale documento, se vidimato dall'Autorità competente, vale anche come avviso di trasporto;
6. elenco contenente i numeri di matricola dei materiali (*All.3*).

Si ricorda, inoltre, che, l'applicazione degli obblighi sanciti dal Testo unico sulla documentazione amministrativa é notevolmente semplificata dalla recente completa attuazione delle norme del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, in tema di "Codice dell'amministrazione digitale" e che, di conseguenza, i rapporti tra le imprese del settore armiero e le rappresentanze diplomatiche, per l'assolvimento degli obblighi di legge in tema di traduzione e legalizzazione, dovranno avvenire attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata; così come, con la medesima modalità, si potranno rapportare verso quest'Amministrazione¹ e le sue articolazioni territoriali.²

¹ Le comunicazioni in materia, dirette al Dipartimento di P. S. – Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale – Area Armi ed Esplosivi – Settore Armi, potranno avvenire all'indirizzo di posta certificata: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

² L'elenco degli indirizzi di posta certificata di tutte le Questure e Prefetture sono pubblicati rispettivamente, sul sito internet della Polizia di Stato e del Ministero dell'interno, agli indirizzi: www.poliziadistato.it www.interno.gov.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si richiama altresì l'attenzione sulla valutazione, imposta dall'art. 10, paragrafo 2, che la ditta esportatrice possenga un'organizzazione tale da garantire il rispetto dei precetti contenuti nell'atto comunitario e nelle eventuali condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione. Al riguardo si richiamano le disposizioni nazionali sulla titolarità delle licenze ex artt. 28 e 31 T.U.L.P.S..

Con specifico riferimento all'esportatore è necessario che le SS.LL. dispongano sistematici controlli all'interno delle banche dati nazionali, onde accertare, oltre alla sussistenza dei previsti requisiti soggettivi, anche l'inesistenza di tali cause ostative tra le quali si richiama quella prevista al paragrafo 1, lettera a), dell'art. 11 che prevede l'obbligo per ciascuno stato di rifiutare la concessione dell'autorizzazione all'esportazione se il richiedente ha precedenti penali che consentano l'emissione del mandato d'arresto europeo, le procedure di consegna tra stati membri, o anche, per qualsiasi altro tipo di reato punibile in astratto, con pena privativa della libertà personale non inferiore a quattro anni.

L'entrata in vigore dell'art. 11 comporta una sostanziale modifica delle procedure nazionali di autorizzazione delle esportazioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, introducendo anche una fase istruttoria, all'interno dei 60 e 90 giorni previsti, da espletarsi presso questo Ufficio per la Polizia amministrativa e Sociale, Area armi ed Esplosivi, anche se l'emissione del provvedimento finale ed il controllo della documentazione rimane di competenza delle autorità territoriali. La stringente disposizione comunitaria comporta che questo Ufficio dovrà sempre eseguire una ricognizione dell'esistenza o meno di dinieghi, nei limiti indicati dal comma 3 dell'art. 11 del Regolamento, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione da parte dell'autorità territorialmente competente.

A tal fine, le SS. LL. richiederanno tempestivamente a questo Ufficio gli elementi di informazione riguardanti l'esistenza di dinieghi, il Paese ed il soggetto destinatari dell'importazione.

A questo proposito, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa – ferme restando le contingenti situazioni (quali, ad es., la condizione politica del Paese, l'ingente quantitativo dei materiali destinati all'esportazione, ecc.) rimesse alla prudente valutazione di codeste Autorità – si rappresenta che, le informazioni fornite da questo Ufficio, per procedimenti riguardanti il medesimo Paese e/o lo stesso destinatario, potranno essere considerate valide ed utilizzate in altri procedimenti per un periodo di sei mesi dalla data delle informazioni medesime.

L'art. 11, paragrafo 2, prevede un obbligo di comunicazione, in favore degli altri stati membri, di tutti i casi di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, qualora le SS.LL. adottino uno di tali provvedimenti, avranno cura di darne comunicazione a questo ufficio, ai fini della trasmissione della notizia alle altre autorità nazionali europee, secondo le previste procedure riservate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

INNOVAZIONI COMUNITARIE

Il Regolamento 258/2012 ha previsto, all'art. 4, paragrafo 3, la possibilità di autorizzare l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni che si trovino materialmente in uno o più Stati membri. In questo caso l'autorità nazionale territorialmente competente, per il tramite di questo ufficio, provvederà a consultare tempestivamente le autorità dell'altro o degli altri Stati dell'Unione, fornendo le informazioni pertinenti, in attesa che le autorità del paese, nei cui territori si trovino materialmente le armi, comunichino le proprie eventuali obiezioni entro 10 giorni lavorativi.

Il Regolamento, all'art. 2, paragrafo 14, prevede autorizzazioni all'esportazione: a) singola; b) multipla; c) globale.

L'autorizzazione o licenza singola è concessa ad uno specifico esportatore per la spedizione di una o più armi da fuoco, in un'unica operazione, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un destinatario o utilizzatore finale identificato di un paese terzo.

L'autorizzazione o licenza multipla è concessa ad uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo.

L'autorizzazione o licenza globale è concessa ad uno specifico esportatore per spedizioni multiple a diversi destinatari stabiliti in uno o più paesi terzi, di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Le licenze multiple e globali si concretano in un unico provvedimento amministrativo.

Con riferimento alle licenze globali, si precisa che le stesse avranno validità di 3 o 2 anni, in base alla normativa interna del T.U.L.P.S. (artt. 31 e 28). Tale tipo di licenza, se caratterizzata dalla presenza di più paesi terzi destinatari, potrà avere differenti periodi di validità, in relazione alle connesse autorizzazioni all'importazione rilasciate dai singoli paesi terzi (allegate all'istanza dall'esportatore), costituendo, in tal senso, un provvedimento amministrativo atipico.

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Il Regolamento comunitario, all'art. 9, disciplina le procedure semplificate per l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni temporaneamente importati, indicandone le modalità ma non incidendo sulle discipline nazionali dei singoli stati membri che rimangono pienamente applicabili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per quel che riguarda in generale l'esportazione temporanea, quale definita dall'art. 2 paragrafo 11, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'ordinamento nazionale, che, all'art. 8 del D.M. Finanze del 24.11.1978, prevedono un limite temporale di 90 giorni per il rientro nel territorio nazionale delle armi da sparo per uso sportivo o per uso caccia, esportate in via temporanea, fermi restando eventuali limiti temporali più stringenti previsti dal Paese terzo verso cui è diretta l'esportazione temporanea delle armi.

Nel dettaglio, per quel che riguarda l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera a), i) del Regolamento, continueranno ad essere applicabili le disposizioni e le procedure contenute nel più volte citato D.M. Finanze 24 novembre 1978, che consente, agli artt. 5 e 6, le esportazioni temporanee verso paesi terzi, fino a tre armi e 200 cartucce (con licenza del questore) a favore dei cacciatori (che abbiano presentato all'uopo un invito o altra prova dell'attività venatoria che si vorrebbe esercitare all'estero, secondo quanto previsto dal Regolamento) e fino a tre armi e 1000 cartucce (con il visto del questore apposto sulla dichiarazione rilasciata dall'U.I.T.S. o dalla F.I.T.A.V.). In tale ultimo caso, tuttavia, le SS.LL. dovranno prendere in considerazione – ai fini della valutazione – anche dichiarazioni fornite da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I. o, in alternativa, ogni altra prova dell'attività di tiro sportivo con documenti tradotti e asseverati nelle forme di legge.

La successiva lettera ii) disciplina il caso della riesportazione di armi temporaneamente importate da cacciatori o tiratori sportivi *“come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona”*.

Troverà applicazione, in tal caso, l'art. 15 della L. n. 110/1975, con il richiamo al limite temporale di 90 giorni all'importazione temporanea delle armi, decorso il quale, opereranno le previsioni di cui all'art. 12 della L. n. 110/1975, in tema di obbligo d'importazione definitiva, nonché il D.M. Interno del 5 giugno 1978, recante *“Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea”*. In particolare, per le importazioni temporanee per finalità sportive, potranno ritenersi valide – in analogia a quanto sopra indicato riguardo alle esportazioni temporanee per le medesime finalità – le dichiarazioni fornite, oltre che dall'U.I.T.S. e dalla F.I.T.A.V., da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I.

Altra procedura semplificata è quella prevista all'art. 9 punto 1), lettera b), riferita ai cacciatori o tiratori sportivi comunitari che intendano recarsi all'estero, sia attraverso una dogana differente da quella del paese di residenza, sia dal proprio Stato membro di residenza.

Pertanto, i titolari della carta europea che si rechino presso un Paese terzo, per motivi venatori o sportivi, potranno scegliere di presentare la carta medesima o di far ricorso, in alternativa, alle consuete modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. Finanze 24 novembre 1978.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Relativamente a tali procedure semplificate, ai sensi della lettera c), del paragrafo 1, dell'art. 9, l'autorità competente potrà sospendere la procedura di uscita delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, per un periodo massimo di dieci giorni, estensibile a trenta, qualora abbia il sospetto che i titoli giustificativi prodotti dai cacciatori o tiratori sportivi non garantiscano l'osservanza delle finalità prescritte dal successivo art. 10.

Tale disposizione innova l'ordinamento interno, ampliando le possibilità previste dall'art. 10 del T.U.L.P.S., in tema di sospensione delle autorizzazioni di polizia, creando un'ipotesi di sospensione cautelare ai fini di valutazione, non contemplata dall'ordinamento.

In tali casi, le SS.LL. potranno richiedere a questo Ufficio ogni utile informazione in ordine al paese terzo destinatario.

Ulteriore procedura semplificata è quella contenuta nello stesso art. 9, al paragrafo 2, nell'ipotesi di riesportazione di armi da fuoco dopo che le stesse siano state ammesse temporaneamente (importazione temporanea) nel territorio dello stato allo scopo di essere valutate, esposte senza vendita, sottoposte a perfezionamento attivo allo scopo di riparazione, a condizione che tali armi restino di proprietà della persona, stabilita al di fuori dal territorio comunitario, che ne ha chiesto l'importazione temporanea e che siano ad essa riesportate (lettera a), nonché ai fini del loro deposito temporaneo (lettera b).

Si tratta, evidentemente, di ipotesi di importazione temporanea non contemplate dall'ordinamento interno, per le quali potranno trovare applicazione le disposizioni concernenti l'"attestato consolare" ed il "visto" di cui all'art. 2 del D.M. Interno 5 giugno 1978 (ad esclusione dei previsti limiti numerici), nonché quelle di cui agli artt. 5, 6, 8 e 9 del D.M. medesimo, ferma restando l'opportunità che l'Autorità di P.S. del luogo ove le armi saranno detenute, impongano adeguate prescrizioni anche in relazione al numero delle armi temporaneamente importate.

Relativamente alla disciplina delle importazioni temporanee ed in particolare per quel che riguarda la loro durata, nel silenzio del Regolamento, continueranno ad essere applicabili le disposizioni contenute nell'art. 15 della L. n. 110/1975, nella parte in cui è stabilito un limite temporale di 90 giorni per l'importazione temporanea delle armi, sia per i cittadini comunitari, che per i cittadini di stati terzi, decorso il quale, trovano applicazione gli obblighi di cui all'art. 12 della L. n. 110/1975, in tema d'importazione definitiva.

Infine si segnala la previsione relativa all'esportazione temporanea di armi a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, di cui all'art. 9, punto 2, lettera c) del Regolamento per la quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. Finanze 24 novembre 1978 (licenza del Questore), ad eccezione del limite numerico delle armi temporaneamente esportate. Nei casi in questione, le SS.LL., ferma restando, in generale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo D.M., che prevedono un periodo non superiore a 90 giorni per la successiva reimportazione, tenuto conto che il Regolamento in esame prevede un termine per la reimportazione "*non superiore a 24 mesi*" (art. 2, paragrafo 11), potranno considerare la possibilità, in casi particolari e debitamente motivati dall'istante, di autorizzare l'esportazione temporanea entro tale limite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Le procedure semplificate sopra descritte si applicano fatte salve le diverse disposizioni previste dal paese terzo importatore.

CONTROLLI

Nell'ambito della specifica attività di controllo, le SS.L., ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 lettera b) del regolamento, vorranno disporre controlli anche attraverso l'accesso ai luoghi interessati dalla presenza di armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati all'esportazione.

La lettera b), dell'art. 17 del regolamento, prevede la potestà di annullamento, sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'esportazione, se non sussistono o vengono a mancare le condizioni per la sua concessione, integrando le possibilità previste dall'art. 10 T.U.L.L.P.S.

In particolare potrà essere sospesa la procedura di esportazione già autorizzata, per un periodo massimo di 10 giorni, estensibile in casi particolari a 30, qualora si abbia il sospetto che non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti o che vi sia stato un mutamento sostanziale delle circostanze che hanno portato all'emissione della licenza d'esportazione. Nell'ipotesi in cui le SS.LL. esercitino il potere di sospensione di una licenza all'esportazione, entro i termini previsti, dovranno revocare il provvedimento cautelare ovvero adottare un provvedimento di diniego all'esportazione, che dovrà essere partecipato a questa Autorità nazionale.

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, al fine di rendere effettivo il principio di tracciabilità delle esportazioni di armi da fuoco, delle loro parti e componenti essenziali, e munizioni, è obbligatorio conservare gli atti relativi alle esportazioni per almeno vent'anni.

Nell'ambito delle medesime complesse procedure di controllo cui sottoporre le esportazioni di armi e relativi materiali assimilabili, rientra la previsione dell'art. 13, punto 1, del Regolamento, che prevede, in caso di sospetto, la richiesta, da parte del paese che ha autorizzato l'esportazione, al paese d'importazione, di confermare il ricevimento del materiale spedito (c.d. arrivo a destino). Il comma successivo, prevede che in caso di richiesta di un paese terzo che abbia aderito al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, gli stati membri confermano il ricevimento di tali materiali attraverso la presentazione dei documenti doganali d'importazione.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si applica quanto disposto dal Regolamento n. 258 del 2012.

Pregasi assicurare la ricezione della presente circolare e della precedente – richiamata in premessa – del 27 settembre 2013.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

Carta Intestata Azienda

Il sottoscritto _____
cognome _____ nome
 nato a _____ () il _____
luogo _____ (prov) _____ gg/mm/anno
 codice fiscale _____
 residente a _____ ()
luogo _____ (prov)
 via/piazza _____ n. _____
indirizzo _____ civico
 titolare della licenza di _____ n. _____
indicare la natura dell'autorizzazione di P.S. _____ estremi dell'autorizzazione
 rilasciata dal _____ il _____
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio _____ gg/mm/anno
 rappresentante legale della società _____
ragione sociale
 con sede in _____ ()
luogo _____ (prov)
 via/piazza _____ n. _____
indirizzo _____ civico

con il presente avviso, che costituisce parte integrante della:

Autorizzazione all'Esportazione di tipo _____ n. _____
estremi dell'autorizzazione
 rilasciata dal _____ il _____
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio _____ gg/mm/anno
 e valida fino al _____ ,
gg/mm/anno

ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale, in ordine alla procedura che i materiali oggetto della citata licenza, opportunamente descritti nell'accluso separato elenco delle informazioni di cui al *punto 13 bis (marcaturo)* del modulo autorizzatorio, seguiranno per l'uscita dal territorio dello Stato:

- ✓ Il trasporto dei materiali dalla sede dell'Azienda ovvero dalla sede del Banco Nazionale di Prova di _____ verso la frontiera nazionale di _____, sarà curato, secondo le disposizioni vigenti in materia, dalla Società _____ con veicolo targato _____, _____, condotto dal Sig. _____, _____, dipendente della citata società;
- ✓ Il trasporto è previsto per il giorno _____ alle ore _____, con presumibile arrivo alla frontiera nazionale di uscita dal territorio dello Stato il giorno _____ alle ore _____;
- ✓ Il trasporto verrà effettuato secondo il seguente itinerario _____, effettuando soste nelle località di _____ per rifornimento o trasbordo. In tale ultimo caso, il viaggio proseguirà con veicolo targato _____, _____, _____;
- ✓ Le formalità doganali saranno espletate a _____ a cura della ditta _____;
- ✓ Operatore doganale _____;
- ✓ Data della spedizione _____.

_____, _____
luogo _____ data


Il dichiarante

firma

Spazio riservato all'Autorità di P.S.

Il presente atto costituisce avviso di trasporto ai sensi della vigente normativa

_____, _____
luogo _____ data



Autorità di P.S. competente

Carta Intestata Azienda

Il seguente elenco di materiali costituisce parte integrante della:

Autorizzazione all'Esportazione di tipo _____ n. _____

rilasciata dal _____ estremi dell'autorizzazione
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio il _____
gg/mm/anno

e valida fino al _____ ,
gg/mm/anno

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.1									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.2									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.3									

Matricole:									



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma 19 dicembre 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni - Seguito.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	<u>SEDE</u>
ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
E, PER CONOSCENZA	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
AL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	<u>ROMA</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'A.I.S.E.	<u>ROMA</u>
ALL'A.I.S.I.	<u>ROMA</u>
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	<u>GARDONE VAL TROMPIA (BS)</u>

1. Di seguito alla Circolare prot. n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 22 ottobre 2013, che forniva le prime indicazioni in merito alle più rilevanti innovazioni apportate dal Regolamento UE n. 258 del 2012, si forniscono ulteriori elementi chiarificatori, frutto dell'esperienza sin qui maturata, anche attraverso il costruttivo confronto sia con i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto produttivo di riferimento, sia con le articolazioni territoriali di questo Dicastero, rispettivamente il 6 e l'8 novembre uu.ss. e, da ultimo, in data odierna.
2. Pare preliminarmente opportuno precisare che il riferimento all'autorità per il controllo delle esportazioni delle armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti essenziali e munizioni, di cui nella circolare a seguito, non va inteso come costituzione di un nuovo organismo o ufficio, ma – in ragione della coincidenza con l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento, titolare della competenza – come funzionale alla maggiore rilevanza attribuita dal Regolamento in oggetto all'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, in una prospettiva di omogeneità delle procedure di esportazione a livello nazionale e di individuazione di un interlocutore unico per la Commissione Europea ed i Paesi terzi interessati dalle attività di *import-export* dei materiali in questione.
3. Sul versante comunitario, la citata articolazione dipartimentale – grazie anche alla scelta lessicale praticata, agevolativa di una più facile comprensione nelle interlocuzioni con l'Unione e i Paesi membri – opererà quale punto di contatto per l'espletamento della prevista consultazione, attiva e passiva, ai fini dell'eventuale superamento di un diniego esistente nei confronti di un destinatario straniero.
4. Per quanto concerne il riparto di competenze tra Uffici territoriali ed Ufficio centrale, si precisa che – verso quei Paesi che saranno comunicati con separata nota e con riguardo a qualsiasi tipologia di arma, sua parte, componente e munizioni – gli Uffici territoriali potranno procedere direttamente ad esperire le procedure di loro competenza, come per il passato, e, al loro esito favorevole, concedere l'autorizzazione all'esportazione, ovvero, ove emergano profili ostativi, informare l'Ufficio centrale per gli approfondimenti del caso, da effettuarsi interessando anche altre Amministrazioni dello Stato. L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale è comunque costantemente a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

disposizione delle Autorità provinciali per fornire il proprio ausilio, ove ritenuto necessario.

Di converso, per quanto riguarda gli altri Paesi, le SS.LL. corrisponderanno con l'Ufficio centrale, che curerà l'effettuazione dei controlli di propria competenza, garantendone la massima tempestività.

Al riguardo, evidenziandosi, preliminarmente, che sono tuttora in corso approfondimenti con gli uffici comunitari, in relazione alle necessità emerse di valutare l'applicazione omogenea del Regolamento in ambito comunitario in una riunione già programmata per la prima decade del prossimo febbraio 2014, si rappresenta quanto segue.

Le SS.LL. potranno continuare ad autorizzare – previa verifica dell'insussistenza di eventuali dinieghi - le esportazioni concernenti i materiali esclusi dalla posizione comune 2008/944/PESC, in relazione alle previste deroghe contenute nelle "Note" dei punti ML1, ML2 e ML3 dell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea, adottato dal Consiglio l'11 marzo 2013 per i materiali previsti ai punti dal n. 1 al n. 10 della circolare 557/PAS/U006957/10175(28) del 7 aprile 2011, ivi comprese le armi ad anima liscia, e relative parti, utilizzate per la caccia o a fini sportivi, anche se semiautomatiche o con caricamento a pompa, purché con lunghezza di canna non inferiore a 450 mm, non appositamente progettate per l'impiego militare e non completamente automatiche, nonché le munizioni non a percussione centrale.

Ai fini di quanto precede, gli Uffici territoriali verificheranno l'esistenza di eventuali dinieghi in tempo reale, mediante interpello in via telematica con l'Ufficio centrale, inoltrando il modulo comunitario diramato con circolare del 27 settembre 2013, adeguatamente compilato.

All'anzidetta procedura faranno eccezione i casi concernenti esportazioni verso:

- paesi insistenti in aree caratterizzate da "particolare stato di tensione attualmente esistente";
- Stati sottoposti ad embargo totale o parziale;
- Stati appartenenti alla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, ECOWAS – CEDEAO,

per i quali l'Ufficio centrale, oltre alla verifica dell'esistenza di eventuali dinieghi, esperirà, nell'ambito di una più complessa istruttoria, ogni altro necessario accertamento, fermo restando che, come evidenziato nella circolare del 22 ottobre 2013 richiamata in premessa, l'emissione del provvedimento finale ed il controllo della documentazione rimane di competenza delle autorità territoriali.

Si rappresenta, da ultimo, alle SS.LL. l'opportunità di sensibilizzare i richiedenti sul fatto che, all'atto della presentazione delle istanze di esportazione verso destinatari quali persone giuridiche, possa essere, comunque, indicata anche una persona fisica (es. titolare dell'azienda destinataria o rappresentante legale), al fine di agevolare e rendere più celere l'attività istruttoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

5. Per ciò che concerne le procedure afferenti la comunicazione dell'avvenuta notifica al Paese terzo del transito delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, al cui riguardo sono stati rappresentati alcuni dubbi interpretativi da parte delle aziende del settore, si comunica quanto segue.

Trattandosi di materia sulla quale v'è già normazione dell'Unione Europea, è stata immediatamente esperita una consultazione con la Direzione Generale – Affari Interni della Commissione Europea (D.G. Home Affairs). All'esito della stessa, il citato Organismo comunitario ha ribadito la necessità dell'attestazione dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese terzo di transito.

L'onere imposto si intenderà assolto o per il tramite del deposito della non obiezione al transito da parte del paese terzo in forma espressa o attraverso la procedura della non obiezione al transito implicita che si considera perfezionata quando siano decorsi almeno 20 giorni dalla notifica della richiesta al transito fatta dall'interessato al Paese terzo senza che siano intervenute obiezioni.

Nella ricordata ottica dello snellimento delle procedure amministrative, pur nel quadro dell'architettura dei controlli previsti dal più volte citato Regolamento, si ritiene che l'attestazione della notifica in questione possa essere presentata all'autorità di p.s. nazionale competente al più tardi entro la data di spedizione, purché dalla data della notifica della richiesta al transito a quella della spedizione siano trascorsi almeno 20 giorni.

L'istante dovrà allegare al modulo comunitario (allegato II del Regolamento UE 258) la documentazione attestante la non obiezione al transito in forma espressa o implicita, come sopra indicato, al più tardi entro la spedizione.

Tuttavia si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che entro la data di spedizione, potrà giungere anche l'eventuale obiezione del Paese terzo, ex art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento.

Pertanto, si specifica che il modulo di rilascio di autorizzazione all'esportazione potrà contenere, a cura delle SS.LL., nella parte "Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri" l'indicazione che "l'esportazione è autorizzata all'atto della presentazione della documentazione relativa al transito e fatte salve eventuali obiezioni al transito da parte di paesi terzi espresse prima della spedizione".

Sempre in una prospettiva di semplificazione dell'attività amministrativa, a mente della legislazione nazionale italiana, la documentazione relativa al transito può essere validamente comunicata anche a mezzo fax, e-mail inoltrata con posta elettronica certificata, lettera spedita con raccomandata internazionale A/R, inviata dall'esportatore o da un suo delegato (spedizioniere o altra società di servizi), da cui risulti l'intenzione di compiere il transito e le relative località, la natura del vettore, la tipologia e la quantità dei materiali, il presumibile periodo di transito nonché l'autorità (Prefettura o Questura) cui il paese terzo dovrà rivolgere l'eventuale obiezione al transito. Pare opportuno precisare che quanto sopra è riferito al contenuto minimo della richiesta di comunicazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

transito. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di sensibilizzare gli operatori del settore interessati alle procedure di che trattasi affinché verifichino i requisiti di validità delle comunicazioni richiesti dalle legislazioni nazionali vigenti nei Paesi di transito.

In merito all'applicabilità della disciplina dei trasbordi al cambio del vettore aereo o navale, anche senza il superamento della linea doganale del Paese terzo – a seguito di specifico quesito rivolto alla citata D.G. Home Affairs – si comunica che la stessa ne ha confermato esplicitamente la vigenza e l'obbligatorietà.

- 6 Per le medesime, richiamate esigenze di semplificazione, si ritiene che la notifica della richiesta al transito fatta dall'interessato al Paese terzo possa perfezionarsi anche prima dell'avvio del procedimento di esportazione, ma comunque non prima di 30 giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento medesimo. Nel caso di esportazioni multiple o globali, per ogni relativo lotto di spedizione occorrerà ripresentare la documentazione concernente il transito, nei termini suindicati, salvo che tale documentazione sia ancora, valida ed efficace e si riferisca a tutti i materiali oggetto dell'esportazione (e non al singolo lotto di spedizione). I documenti relativi al transito potranno essere allegati all'avviso di trasporto previsto dal T.U.L.P.S..
7. Nella medesima ottica, si osserva che la modulistica di cui agli allegati 2 e 3 della circolare cui si fa seguito deve essere intesa quale modello di riferimento, adattabile alle diverse situazioni e tipologie di merci, a condizione che risultino comunque sempre chiaramente desumibili tutte le informazioni necessarie per la completa istruttoria del procedimento amministrativo. La definizione di uno *standard* unico nazionale, che potrà allora assumere la valenza di modulistica ufficiale, rientra tra gli obiettivi perseguiti dal Dipartimento nel quadro delle iniziative illustrate al successivo punto 12. Di converso, insuscettibile di modifica alcuna è il citato modulo comunitario, diramato con circolare del 27 settembre 2013, la cui compilazione deve essere sempre preliminarmente verificata.
8. In merito all'esportazione temporanea definita dall'art. 2, comma 11, del Regolamento, e nelle more della prevista modifica, attualmente in corso, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 24.11.1978, che distinguerà le ipotesi di caccia e sport dalle altre ipotesi di esportazione temporanea, si ritiene, al fine di favorire le legittime aspettative delle imprese del comparto produttivo e dei privati, di ampliare il limite temporale di 90 giorni previsto dall'art. 8 del decreto, prolungandolo sino al termine di 24 mesi indicato come termine massimo consentito dalla norma comunitaria. Nella medesima logica amministrativa, riguardo al numero delle munizioni esportabili temporaneamente da parte di cacciatori o tiratori sportivi, disciplinato dall'art.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

9, comma 1, lettera a), punto i) del Regolamento UE, si innalza il numero delle stesse nel limite massimo indicato dal Regolamento, rispettivamente, di 800 e 1.200. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti dalla presente circolare, resta fermo quanto indicato nel citato decreto del Ministero delle finanze e nella precedente circolare del 22 ottobre 2013.

9. Per ciò che attiene le parti di munizioni definite inerti (bossoli disinnescati, tubi in plastica, fondelli in metallo, borre, pallini e pallettoni), le capsule innescanti a percussione che siano dotate di numero d'identificazione ONU 0044 conformemente a quanto previsto dall'allegato A del Regolamento di esecuzione del TULPS nonché i bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti dotate di numero d'identificazione ONU 0055 del citato allegato A e purché le capsule citate siano munite dell'attestato di esame CE del tipo (previsto dalla Direttiva 93/15/CEE del Consiglio adottata il 5 aprile 1993), non essendo soggette ad alcun titolo autorizzatorio in ambito nazionale, non sottostanno alle previsioni del Regolamento UE, così come stabilito dall'art. 2, n. 4 dello stesso. Si precisa che, mentre è evidente che le parti assolutamente inerti delle munizioni non siano assoggettabili ad alcuna autorizzazione di polizia, per le capsule innescanti, la loro classificazione all'interno della V categoria – gruppo E, le fa ricadere nella previsione dell'art. 98 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., che prevede per le attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione ed impiego, la non sottoposizione a licenza di polizia.
10. Ad integrazione di quanto previsto dalla precedente circolare di pari oggetto, si precisa che, qualora le Autorità provinciali emettano, per qualsiasi ragione, un provvedimento di annullamento, sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, dovranno comunicarlo oltre che all'Ufficio centrale citato anche all'Autorità doganale competente ai fini dell'annullamento della dichiarazione doganale di esportazione.
11. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nella presente circolare, resta fermo quanto già indicato nella precedente del 22 ottobre 2013.
12. Con separata corrispondenza, saranno definite le modalità di interazione tra l'Ufficio centrale e quelli territoriali, anche in relazione all'eventuale necessità di intervenire con disposizioni integrative e tenuto conto dei contatti in corso con gli uffici comunitari.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA, 20 DICEMBRE 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni - Seguito.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

E, PER CONOSCENZA

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>

Si fa riferimento a quanto previsto nella circolare prot. n. 557/PAS/U/021562/10175(1) del 19 dicembre 2013, in ordine alla determinazione dei Paesi verso cui le SS. LL. potranno procedere ad autorizzare direttamente le esportazioni di armi, loro parti e componenti e munizioni così come disciplinato dal Regolamento UE 258 del 2012.

In particolare gli Uffici territoriali potranno procedere ad esperire direttamente le procedure di loro competenza, e, al loro esito favorevole, concedere l'autorizzazione all'esportazione di qualsiasi tipologia di arma, sua parte e componente e munizione di competenza di questo Dicastero da esportare verso Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, San Marino e Stati Uniti.

Si resta a disposizione per ogni necessaria collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.4									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.5									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.6									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.7									

Matricole:									

_____ , _____
luogo *data*

Il dichiarante

_____ *firma*